



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del Reg. Generale - Data 04-05-2023

OGGETTO: Adeguamento al PEF 2022-2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 - Approvazione tariffe TARI anno 2023.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 20:40 è iniziata la trattazione del punto n. 04 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta la dott.ssa Maria Grazia Andollina con l'assistenza del Segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vice sindaco Siragusa e gli assessori Vicari, La Terra e Miceli L.P. (il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L.P., rivestono contestualmente la carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	X	
2	AGNELLO ERCOLE	X	
3	SIRAGUSA GAETANO	X	
4	DI NATALE PAOLA	X	
5	MICELI LUCIA PAOLA	X	
6	DI PRIMA ROSOLINO	X	
7	BARCELLONA MARIA CRISTINA	X	
8	MICELI ANTONINO	X	
9	GATTUSO CALOGERA	X	
10	TRIPÌ GIOACCHINO	X	
11	FATTA ROSARIO	X	
12	BOSSOLO DANIELA	X	

Presenti n. 12

Assenti n. 0

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@pec.it

Dal "Servizio Entrate Tributarie e contenzioso" del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributari" si sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

VISTI, altresì:

- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art.1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/r/rif di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR_2) con la quale ARERA ha approvato la disciplina Regolatoria e tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR_2);

- la suddetta Deliberazione prevede che ciascun gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di propria competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 a mente del quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

VISTO l'art. 6 dell'Allegato "A" della delibera ARERA 363/2021 "Corrispettivi per l'utenza finale" che prevede "6.1 In ciascun anno $a=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

-corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99";

VISTO il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

ATTESO che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e Kd per utenze non domestiche);

VISTO l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede la possibilità per i comuni ".... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CHE nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, nel limite del 50 per cento;

VISTO l'art.1 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed in particolare il comma 653 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

RICHIAMATE le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 363/2021 ..." nelle quali viene dato atto che "...il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

VISTE nel merito, le linee guida interpretative per l'applicazione, per l'anno 2022, del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 del 30 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia pubblicate il 28/01/2022 interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, a mente delle quali "Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale";

VISTO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..";

VISTO il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

VISTO l'art. 4, punto 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/Rif di ARERA "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti";

VISTA la Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio secondo nuovi standard minimi tecnici e contrattuali previsti dalla delibera Arera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, che troverà applicazione a far data dal 01 gennaio 2023;

DATO ATTO che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alia è operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO), SRR Palermo provincia EST S.C.P.A. di cui all'art. 3 bis del decreto legge

n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

DATO ATTO che, ai fini della predisposizione del PEF 2022-2025, il Comune di Alia è stato individuato ai fini della qualità tecnica e contrattuale, ovvero la collocazione nel IV quadrante di cui alla delibera citata 15/2022, collocazione che incide sui costi previsionali CQ per la copertura di quanto necessario all'attuazione delle prescrizioni di qualità tecnica e contrattuale;

RICHIAMATA la documentazione trasmessa da AMA prot. n. 5148 del 12 aprile 2022 e la successiva nota prot. 5728 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto "Trasmissione PEF 2022 a seguito di confronto con la SRR Palermo Est";

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 6737 e n. 6738 del 12 maggio 2022, e successiva nota prot. n. 6939 del 17 maggio 2022 e successive note prot. n. 6949 e n. 6986 del 18 maggio 2022, con le quali veniva trasmessa la documentazione alla SRR per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, redatto secondo le modalità previste dal MTR-2 Allegato alla delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. con la relativa trasmissione dei seguenti documenti:

- 1) PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR;
- 2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR-2) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti il servizio espletato;
- 3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2;
- 4) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 4 del MTR-2;
- 5) Dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anno 2022-2025;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 20 maggio 2022 con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. trasmette la nota prot. n. 875 del 20 maggio 2022 di restituzione del Piano Economico Finanziario del Comune di Alia periodo 2022-2025 con allegata la Relazione di accompagnamento e il provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR per la successiva approvazione da parte del competente Organo comunale;

VERIFICATO che il PEF 2022-2025 è stato approvato nel rispetto del limite della crescita annuale delle tariffe ed è conforme ai limiti di cui all'art. 4 MTR_2 (rapporto percentuale tra la Σ entrate tariffarie per ciascuno anno e degli anni compresi nel quadriennio 2022/2025 e quello delle entrate tariffarie relative a ciascun anno a-1, rientrante nel limite della crescita annuale massima ammissibile sulla base dei parametri di sharing approvati e validati dall'ETC SRR Palermo Provincia EST);

DATO ATTO:

- che con deliberazione n.21 del 30 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025 con relativa Relazione Accompagnatoria e nota di Validazione dell'ETC- SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con la deliberazione n. 2/2021 del 04/11/2021" completa degli allegati e del parere reso dal Revisore dei conti con proprio verbale n. 49 del 25 maggio 2022;

VISTA, in particolare la ripartizione dei costi gestione del servizio rifiuti del Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), così come validato dall'Ente di governo denominato SRR Palermo Provincia EST con proprio provvedimento di validazione, dal quale emerge l'importo totale del PEF per l'anno 2023 di € 586.798,00 così ripartito:

-importo parte fissa per € 120.569,00

-importo parte variabile per euro 466.229,00;

ATTESO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 -Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

CHE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

- a) 80% a carico delle utenze domestiche;
- b) 20% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 con i valori dei parametri di Kc e Kd;

VISTO il prospetto Piano tariffario riepilogativo dei costi complessivi anno 2023 quali scaturiti dal PEF, distinti tra costi fissi e costi variabili relativi all'annualità 2023 con coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (All. B);

DATO ATTO che la presente deliberazione ed i documenti contabili dei quali la stessa è corredata, sarà sottoposta all'esame preventivo dell'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza ai

sensi dell'art. 239 del Testo unico degli enti locali;

VISTO l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI:

- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale a mente del quale "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 a mente del quale "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

- 5-quinquies. del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella legge 15 del 15 febbraio 2022 che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- il comma 11 art. 43 del decreto aiuti che prevede "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2021 e successive modifiche;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, al conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale Responsabile di posizione

organizzativa del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi";

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022 di approvazione Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022/2024;

VISTA la deliberazione n. 41 del 30 settembre 2022 di approvazione Bilancio di previsione 2022/2024, immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine entro cui deliberare il Bilancio di previsione 2023-2025, successivamente fissato al 30 aprile 2023, dall'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025";

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che tra le altre cose, reca norme in materia di "Ordinamento finanziario e contabile";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare per adeguamento al PEF 2022-2025, validato dall'ETC in data 20 maggio (All. A) ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione consiliare n.21 del 30 maggio 2022, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI anno 2023, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Allegato B – Prospetto Piano tariffario 2023 e coefficienti;

- Allegato C - Tariffe TARI 2023 prospetto dettagliato;

3-di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;

4-di quantificare in € 586.798,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2023, al lordo delle riduzioni previste dal vigente regolamento, dando atto che le tariffe corrispondono ai costi del PEF integrato relativo all'anno 2023; a tale gettito complessivo con arrotondamento, si somma l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, pari al 5 %;

5-di demandare all'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 entro la data del 14 ottobre 2023;

6-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti – provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva per consentire all'Ufficio Tributi di emettere tempestivamente la bollettazione, in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza della prima rata fissata al 30 aprile 2023.

Alia, 3 aprile 2023

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Salvatrice Di Marco

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Rosa Rizzotto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 04-04-2023

Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 04-04-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Il Presidente, in prosecuzione (ore 22:40) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.4 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto e procede ad una sintetica lettura della proposta di deliberazione e successivamente dà lettura dell'emendamento tecnico.

/E' presente in aula il responsabile del settore 2 " Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto e collegato da remoto, tramite Zoom, il revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto./

Il consigliere/assessore Miceli L.P., avuta facoltà di intervento, illustra la proposta come documentazione agli atti (adeguamento al PEF anno 2023). Tale adeguamento è previsto per legge. La spesa per l'anno 2023 è più alta di quella del 2022 e quindi vanno adeguate le tariffe. Tali dati sono previsionali considerato che in effetti in riferimento al costo annuo del 2022 c'è stato un risparmio di circa 12 mila euro. Si è previsto di destinare tali somme quale risparmio per i cittadini, ma allo stato non è possibile, visto che si deve attendere a consuntivo la certificazione di tale dato (inoltre si potrebbe incamerare un ulteriore importo quale premialità per la raccolta differenziata). Conclude, parlando del bando relativo ai contributi per la Tari, utenze domestiche e non.

Il consigliere Tripi, avuta facoltà di intervento, prende atto dell'aumento proposto, ma rileva che con la progressiva diminuzione della popolazione il costo annuale del servizio rifiuti dovrebbe diminuire.

Il Presidente precisa che il PEF è stato approvato nell'anno precedente.

Il consigliere/assessore Miceli L.P. riprese la parola, riferisce che il pagamento in quattro rate aveva quale finalità rendere più agevole l'adempimento da parte del cittadino. In attesa dell'adeguamento delle tariffe non era possibile procedere nel senso prospettato. In deroga si procede solo quest'anno. Il PEF è stato approvato nell'anno 2022 e copre quattro anni. Ribadisce la natura previsionale del PEF che allo stato non è modificabile (forse l'anno prossimo, come da prescrizioni dell'ARERA). Ricorda che nell'anno 2021 non tutte le somme necessarie sono state inserite nel PEF. Di conseguenza, l'Amministrazione in carica ha dovuto fare fronte e accollarsi le deficienze gestionali dell'Amministrazione precedente.

Il consigliere Tripi, avuta facoltà di intervento, ritiene che si potrebbero risparmiare i 24 mila euro del lavaggio delle strade.

Il consigliere Gattuso, chiesta e ottenuta la parola, è convinta che il risparmio potrebbe farsi anche con la razionalizzazione del servizio. Tra le altre cose con un uso appropriato della macchina mangia plastica.

Il consigliere/assessore Siragusa, ottenuta la parola, riferisce che si è in graduatoria per il finanziamento della macchina mangia plastica. Sui 24 mila euro del lavaggio delle strade ritiene opportuno mantenerne una parte, e solo per motivi straordinari procedere in tal senso. Fa riferimento dei vari lavori aggiuntivi di spazzamento e pulizia che si fanno in collaborazione con la società AMA.

Il consigliere Fatta, avuta facoltà di intervento, riferisce che nell'ultima riunione dei capigruppo avevano chiesto se era possibile non eseguire il pagamento TARI anche con la presenza del mobilio (integrando il regolamento approvato dal Commissario straordinario o dall'Amministrazione Guglielmo). Ribadisce tale richiesta. Ricorda il passaggio dal COINRES all'AMA, come ottenuto dal Sindaco Todaro e dalla sua Amministrazione. Egli non fa distinzione delle varie zone del paese. Se c'è una criticità c'è in qualunque parte del paese.

Il consigliere/assessore Miceli L.P., ottenuta la parola, precisa che il Comune non ha la potestà di considerare o meno ai fini TARI gli immobili sprovvisti di utenze. E' una previsione della disciplina nazionale. I Comuni che hanno provato in tal senso non hanno sortito alcun effetto.

Il Presidente, riferisce che il gruppo di minoranza ha presentato in seduta un emendamento. Dà lettura dell'articolo 26 del regolamento autonomo del Consiglio comunale che prevede il deposito dell'emendamento entro due giorni dalla della seduta.

Il responsabile del settore 2, dott.ssa Minnuto, si esprime negativamente sull'emendamento che vuole spostare in avanti il pagamento delle rate TARI nell'anno 2023.

Il Revisore dei Conti, dott. Toto, su richiesta, da remoto, tramite la piattaforma Zoom, riferisce che è in linea con quanto detto dal Segretario e, pertanto, si esprime negativamente sull'emendamento presentato in seduta dal gruppo di minoranza, considerato che il Comune ha una capacità di riscossione troppo bassa.

Il consigliere Di Prima, avuta facoltà di intervento, significa che condivide l'emendamento tecnico, mentre l'emendamento presentato dal gruppo di minoranza, invece, lo reputa non ammissibile. Chiede a tutti i Consiglieri di impegnarsi per emendare la norma a livello nazionale. Per quanto riguarda le case disabitate (assenza utenza e mobilio). Infine preannuncia, a nome suo e del gruppo di maggioranza, parere favorevole sia sull'emendamento che sulla proposta di adeguamento PEF 2022 – 2025.

Il consigliere Gattuso, chiesta e ottenuta la parola, comunica che il suo gruppo si asterrà nel votare sia l'emendamento che la proposta di adeguamento PEF 2022 – 2025.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, esaurita la fase della discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari, sottopone a votazione l'emendamento tecnico. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Miceli A. e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 12. Assenti nessuno. Votanti 8. Voti favorevoli 8. Contrari nessuno. Astenuti 4 (Gattuso, Fatta, Tripi e Bossolo). **Pertanto**, l'emendamento viene approvato.

Successivamente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Miceli A. e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 12. Assenti nessuno. Votanti 8. Voti favorevoli 8. Contrari nessuno. Astenuti 4 (Gattuso, Fatta, Tripi e Bossolo). **Pertanto,**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento al PEF 2022 – 2025 di cui alla delibera di ARERA n.363/ 2021 – approvazione tariffe Tari anno 2023", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Uditi gli interventi

Udite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti interna di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n. 40 dell'8 aprile 2023;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento al PEF 2022 – 2025 di cui alla delibera di ARERA n.363/ 2021– approvazione tariffe Tari anno 2023", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine e n. 06 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2023 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del Reg. Generale - Data 30-05-2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario TARI quadriennio 2022 - 2025 con relativa Relazione Accompagnatoria e nota di Validazione dell'ETC - SRR Provincia Est S.C.P.A, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con la deliberazione n. 2/2021 del 04/11/2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, in sessione urgente. Alle ore 20,38 è iniziata la trattazione del punto n. 4 dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

Presiede la seduta il presidente con l'assistenza del segretario generale. Per l'amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori Vicari, La Terra e Miceli L. (il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	X	
2	AGNELLO ERCOLE	X	
3	SIRAGUSA GAETANO	X	
4	DI NATALE PAOLA	X	
5	MICELI LUCIA PAOLA	X	
6	DI PRIMA ROSOLINO	X	
7	BARCELLONA MARIA CRISTINA		X
8	MICELI ANTONINO	X	
9	GATTUSO CALOGERA		X
10	TRIPÌ GIOACCHINO	X	
11	FATTA ROSARIO	X	
12	TODARO FRANCESCO	X	

Presenti n. 10

Assenti n. 2 (Barcellona e Gattuso)

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@pec.it

Su indicazione dell'Amministrazione dal Responsabile del Settore Affari Finanziari viene sottoposta al Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;

DATO ATTO che:

-l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;

- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-l'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

-con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

-l'articolo 6 della succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA:

a) n. 52 del 3 marzo 2020, contiene semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

b) n. 493 del 24 novembre 2020 contiene norme per l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) con la quale ARERA ha approvato la disciplina Regulatoria e tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2). La Deliberazione prevede che ciascun gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di propria competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025. Lo schema tipo di relazione accompagnatoria prevede che "Il/i Gestore/i trasmettono tutta la documentazione di interesse, all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente (ETC) deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario";

CONSIDERATO:

- che il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabili-amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificare i costi che in esso sono contenuti;

- che le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme vigenti in materia;

RICHIAMATA la documentazione trasmessa da AMA prot. n. 5148 del 12 aprile 2022 avente ad oggetto "Trasmissione PEF 2022" e la successiva nota prot. 5728 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto "Trasmissione PEF 2022 a seguito di confronto con la SRR Palermo Est";

RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 6737 e n. 6738 del 12 maggio 2022, e successiva nota prot. n. 6939 del 17 maggio 2022 e successive nota prot.n. 6949 e n. 6986 del 18.05.2022, con le quali veniva trasmessa la documentazione alla SRR per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, redatto secondo le modalità previste dal MTR-2 Allegato alla delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. con la relativa trasmissione dei seguenti documenti:

1) PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR;

2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR-2) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti il servizio espletato;

3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2;

4) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 4 del MTR-2;

5) Dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anno 2022-2025;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 20 maggio 2022 con la quale la S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. trasmette la nota prot. n. 875 del 20 maggio 2022 di restituzione del Piano Economico Finanziario del Comune di Alia periodo 2022-2025 con allegata la Relazione di accompagnamento e il provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR per la successiva approvazione da parte del competente Organo comunale;

VISTO:

- il PEF 2022-2025 (ALLEGATO A) dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per gli anni 2022-2025 così ripartiti:

Comune di Alia	Importo totale PEF	Importo parte fissa	Importo parte variabile
Anno 2022	569.701	100.654	469.047
Anno 2023	586.798	120.569	466.229
Anno 2024	580.741	120.627	460.114
Anno2025	565.727	115.023	450.704

- la Relazione integrata di accompagnamento al PEF 2022-2025, redatta ai sensi della delibera 363/2021 che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (ALLEGATO B);

ATTESO che la SRR ha verificato e attestato a seguito del processo di validazione il PEF 2022-2025;

VISTO il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

ATTESO che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e Kd per utenzenon domestiche).

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

VISTO l'art. 6 dell'Allegato “A” della delibera ARERA 363/2021 “Corrispettivi per l'utenza finale” che prevede “6.1 In ciascun anno $a=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2,3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99”;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 con i valori dei parametri di Kc e Kd definiti nell'esercizio 2021;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, punto 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/Rif di ARERA “In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

ATTESO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VERIFICATO che il rapporto percentuale tra la Σ entrate tariffarie per ciascuno anno a, degli anni compresi nel quadriennio 2022/2025 e quello delle entrate tariffarie relative a ciascun anno a-1, rientra nel limite della crescita annuale delle tariffe ed è conforme ai limiti di cui all'art. 4 MTR-2;

VISTI:

- il comma 683 che dispone che “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO:

- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del d.l. 228/2021 come convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022 “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- il Decreto Aiuti 2022, (D.L. n. 50 del 17 maggio) che proroga i termini per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI al 31 maggio 2022;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

RITENUTO di sottoporre al Consiglio comunale, cui è ascrivita la competenza, la presente proposta di

deliberazione per procedere all'approvazione del Piano Finanziario degli interventi della TARI anni 2022-2025 corredato dalla relazione accompagnatoria, quale validato dalla SRR giusta provvedimento di validazione del 20 maggio 2022 (Allegato A, B e C);

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore, il Segretario generale e il Sindaco dichiarano, ciascuno, che propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.34 del 16 aprile 2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata in quattro settori e precisamente: settore 1, "Affari generali" - settore 2 "Affari finanziari" - settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive patrimonio e gestione servizi";

-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, al conferimento incarico alla dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale Responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari finanziarie tributi";

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 30 dicembre 2021 di approvazione Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2021/2023;

VISTA la deliberazione n. 63 del 30 dicembre 2021 di approvazione Bilancio di previsione 2021/2023, immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 con la quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che tra le altre cose, reca norme in materia di "Ordinamento finanziario e contabile";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con la deliberazione n. 2/2021 del 04/11/2021, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati "A" e "B", quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come da nota di validazione della SRR assunta al protocollo gene.le dell'Ente al n 7122 del 20 maggio 2022 con la quale la SRR ha trasmesso il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Alia validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 2022 (allegato "C");

3-di quantificare il costo complessivo del PEF 2022-2025 come di seguito riportato:

Comune di Alia	Importo totale PEF	Importo parte fissa	Importo parte variabile
Anno 2022	569.701	100.654	469.047
Anno 2023	586.798	120.569	466.229
Anno 2024	580.741	120.627	460.114
Anno 2025	565.727	115.023	450.704

4-di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi agli importi del PEF 2022-2025 è pari al 5% dei costi totali;

5-di dare atto che ai sensi del punto 28.4 allegato a, delibera Arera 363/2021 "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";

6-di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta approvazione della presente da parte del Consiglio Comunale alla SRR Palermo Provincia EST, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell'approvazione definitiva;

7-di dare atto che ai sensi del punto 7.8 sempre della deliberazione ARERA 363/2021 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

8-di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario relativo all'annualità 2022 approvato che comporta costi da coprire di euro 569.701 il Consiglio Comunale, deve approvare le tariffe del tributo (TARI) per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2022;

9-di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'articolo 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, alla lettera b), la trasmissione di copia della presente deliberazione tramite invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell'efficacia della medesima che si intende assolta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

10-di dare atto:

-**che** in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.37/2022, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, il Segretario generale ed il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-**che** il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Provvedimenti – provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

11-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi per gli effetti dell'art.12-comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. per consentire la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2022 al fine dell'attuazione degli adempimenti conseguenti.

Alia, 24 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 24-05-2022

Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 24-05-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Il Presidente, in prosecuzione (ore 20:38) passa alla trattazione dell'argomento posto al n.4 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione.

/E' presente in aula il Responsabile del settore 2 " Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto/.

Il Sindaco, ottenuta la parola precisa che la proposta in trattazione è stata sostenuta e fatta propria dall'Amministrazione, perché è coerente con il ricorso al piano di riequilibrio a suo tempo deliberato dal Commissario straordinario e del conseguente piano di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale in carica. L'intenzione dell'esecutivo è quella di portare il Comune a regime nell'approvazione di tutti gli atti inerenti la programmazione contabile dell'Ente. Per quanto li riguarda è motivo di orgoglio essere riusciti a presentare le due proposte in esame entro i termini di legge. I provvedimenti hanno ottenuto tutti i pareri di legge, pertanto, i tecnici (Responsabile del settore e Revisore dei conti) sono a disposizione per le domande che i Consiglieri vorranno formulare.

Il consigliere Todaro, avuta facoltà di intervento, rappresenta che la questione viene posta sempre in termini non corretti. Il suo gruppo chiede l'illustrazione da parte di chi ha predisposto gli atti al fine di comprendere come si è giunti agli importi esposti (a questo punto si assiste ad un acceso scontro verbale tra il consigliere di Todaro e il Sindaco, con il primo che, tra le altre cose, si esprime negativamente sull'aumento delle tariffe dal suo punto di vista in assenza dei presupposti di legge). Infine, ricorda al Sindaco che nel precedente mandato amministrativo anch'egli era contrario all'aumento dei costi del servizio.

/Alle ore 21:00 entra in aula il Revisore dei Conti, dott. Francesco Giangrillo/.

Il consigliere Di Prima, chiesta ed ottenuta la parola, chiarisce che la convocazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto non implica una espressa richiesta in tal senso da parte del Sindaco. In buona sostanza, se si vuole dare una svolta alla gestione finanziaria del Comune è necessario prendersi la responsabilità. Negli ultimi anni è cambiata la normativa e quindi gli uffici del Comune hanno predisposto degli atti per adeguare la condotta dell'Ente alle leggi emanate in materia di riequilibrio finanziario pluriennale e determinazione delle tariffe.

Il consigliere Di Natale, avuta facoltà di intervento, in riferimento a quanto asserito dal consigliere Todaro, che ha utilizzato il termine aumento prima che il tecnico avesse cominciato ad esporre ed illustrare la proposta, al di là della dialettica nella sede consiliare, fermo il rispetto reciproco delle varie componenti, anche al fine di dare una informazione corretta a chi segue da casa, a suo parere, non è corretto parlare di un aumento, ma semplicemente di un adeguamento a quanto disposto dalla legge, visto che chi c'era prima non ha provveduto. Ribadisce, quale consigliere di maggioranza, che è qui per assumere delle scelte, che non sono state fatte prima, per inattività e inadempienza varie. Tutto ciò per dare risposte corrette ai cittadini.

Il Responsabile del settore 2, dott.ssa Maria Grazia Minnuto, ottenuta la parola, illustra la proposta come da argomentazioni contenute agli atti in deposito. Nello specifico, l'approvazione del PEF in argomento, è in linea con la deliberazione dell'AMA con l'indicazione dei costi fissi e variabili. Allo stato attuale i costi variabili incidono sul costo complessivo del servizio. Il PEF complessivamente registra un aumento del 5 per cento.

Il consigliere Fatta, chiesta e ottenuta la parola, richiama l'attenzione sulla circostanza che in politica si parla sempre all'infinito, e si può dire tutto e il suo contrario. Tutti professano l'intendimento di conseguire dei risultati a beneficio degli amministrati e in campagna elettorale si manifesta l'intenzione di collaborare per il perseguimento del bene comune. Ciò chiarito, nella seduta di insediamento, avevano chiesto la Vicepresidenza del Consiglio, ma la risposta è stata negativa. La sua compagine non vuole condannare l'operato dell'Esecutivo, ma solo vigilare. A suo tempo, non c'erano le condizioni per portare avanti il piano di riequilibrio, e di conseguenza si è chiesto di soprassedere alla sua approvazione ed definire assieme il bilancio di previsione, ottenendo sempre una risposta negativa. Auspica su tutti questi temi un dialogo più serrato.

Il consigliere Di Prima, ripresa la parola, asserisce che egli si sforza per ripristinare equilibrio e toni bassi. Ha seguito il discorso del consigliere Fatta fino a un certo punto. Ogni argomento va contestualizzato. L'argomento in trattazione è un atto propedeutico per l'approvazione del bilancio 2022-2024. La domanda corretta del consigliere Fatta sarebbe perché nell'anno 2019 non si è fatto l'adeguamento del 3 per cento. Il consigliere Tripi all'epoca era assessore al bilancio e non ricorda se si è fatto qualcosa per procedere a tale adeguamento. Ogni maggioranza fa le sue scelte, è quella attuale con il riequilibrio finanziario pluriennale, si è assunta le sue responsabilità. In termini giuridici, la maggioranza a fronte di un ricorso alla procedura del riequilibrio, non poteva arrogarsi il diritto di non approvare e presentare il Piano di riequilibrio agli Enti preposti, causando il dissesto finanziario del Comune.

Il consigliere Todaro, chiesta e ottenuta la parola, asserisce che c'erano delle soluzioni alternative per evitare di mettere le mani in tasca ai cittadini. Nell'anno 2019 l'aumento della tariffa è stata pari al 15 per cento, mentre l'adeguamento è stato fatto nell'anno 2015 nel passaggio tra la TARES e la TARI. In conclusione è convinto che si peggiora in quanto non vi è alcun obbligo dell'adeguamento del PEF e non comprende come sia possibile che l'aumento dell'anno in corso produca un importo complessivo più basso di quello dell'anno 2015.

Il consigliere Tripi, avuta facoltà di intervento, precisa che il Commissario straordinario non ha imposto il riequilibrio. La scelta di portare avanti tale procedura è stata dell'attuale maggioranza insieme ai funzionari.

Il consigliere Di Natale, ripresa la parola, chiarisce che quando ha parlato del passato (Amministrazioni

precedenti) era solo in termini politici, non era una critica a livello personale nei confronti di nessuno.

Il revisore dei Conti, dott. Francesco Giangrillo, ottenuta la parola, al fine di fornire elementi utili per chiarire come si giunge all'importo complessivo del PEF in trattazione, precisa che il gettito dell'anno 2019 citato è un totale lordo. In una seconda fase, in base alle esenzioni di legge pari ad euro 93 mila si passa a 555 mila euro compreso il TEFA e quindi alla fine, nell'anno 2019 si ha 524 mila euro.

Il Sindaco, ottenuta la parola, precisa che egli conosce la situazione dell'anno 2019. Il fine della sua Amministrazione è quello di portare, come detto prima, il Comune di Alia a regime sul rispetto dei termini di approvazione di tali adempimenti. Nell'anno 2019 egli aveva chiesto al consigliere Tripi, a suo tempo assessore, di rivedere la deliberazione consiliare n. 64 dell'11 settembre 2019 ottenendo il rifiuto dell'Amministrazione. Ricorda che in quell'anno, tra le altre cose, il commissariamento dell'ufficio tributi e nella seduta in questione, quale gruppo di minoranza, non avevano approvato le tariffe abbandonando l'aula. I punti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna sono coerenti e in linea con i provvedimenti approvati dal Commissario e tengono conto del mancato pagamento da parte dell'Amministrazione Guglielmo di una fattura di euro 35 mila all'AMA. Oggigi fa fronte ad una scelta scellerata dell'Amministrazione in carica nell'anno 2019. Tutto ciò gradualmente consentirà di diminuire le tariffe.

Il consigliere Todaro, avuta facoltà di intervento, preannuncia il suo voto contrario, non per il fatto tecnico in sé, ma perché il Sindaco non ha condiviso a suo tempo le scelte "scellerate" dell'anno 2019. Il suo gruppo non condivide la proposta perché non era necessario aumentare i costi, ma addirittura c'erano le condizioni per diminuirle.

Il consigliere Di Prima, per dichiarazione di voto, ribadisce alla luce dei contenuti tecnici del documento da approvare, il voto favorevole del suo gruppo.

Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Miceli A., Di Natalee Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Barcellona e Gattuso). Votanti 10. Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Fatta, Tripi e Todaro). Astenuti nessuno. **Pertanto**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2022 – 2025 con relativa accompagnatoria e nota di validazione dell'ETC – SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A. ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera n. 363/ 2021 di ARERA come integrata con determinazione n. 2/2021 del 4 novembre 2021", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Uditi gli interventi

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore dei conti, dott. Francesco Giangrillo, giusta verbale n. 49 del 25 maggio 2022;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario TARI quadriennio 2022 – 2025 con relativa accompagnatoria e nota di validazione dell'ETC – SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A. ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera n. 363/ 2021 di ARERA come integrata con determinazione n. 2/2021 del 4 novembre 2021", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Miceli A., Di Natale e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Barcellona e Gattuso). Votanti 10. Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Fatta, Tripi e Todaro). Astenuti nessuno. **Pertanto,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine e n. 4 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2022 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ al n. _____ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Prot. n. 875 del 20/05/2022

Al Comune di Alia
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Responsabile Ufficio Finanziario
C.A. Responsabile Ufficio Tecnico

E, pc

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: ARERA - Deliberazione n. 363/R/Rif/2021 - TARI – Trasmissione Piano Economico Finanziario validato.

Con la presente si restituisce il Piano economico finanziario periodo 2022-2025 con allegato provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR Palermo Provincia Est scpa per la successiva approvazione da parte di codesto Spettabile Ente.

Si rappresenta che il Piano economico finanziario validato, dopo l'approvazione in sede locale, deve essere restituito in tempi brevi alla scrivente per la successiva trasmissione all'ARERA.

Distinti saluti

NG/DQ

Il Presidente

Avv. Daniela Fiandaca



DELIBERA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO ANNI 2022-2025, REDATTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA DELIBERA ARERA N. 363 DEL 03/08/2021 E S. M.I. (COMUNE DI ALIA)

Visti:

- la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati “ e s.m.i.;
- lo Statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;
- la Delibera ARERA N. 363 DEL 03/08/2021 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2012-2025” e il relativo “Allegato A” (MTR-2) e successivi aggiornamenti;
- la Direttiva Assessoriale dell'Assessorato all'Energia del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020, emessa successivamente alla Delibera ARERA 443/2019;

Considerato:

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che con Direttiva Assessoriale dell'Assessorato all'Energia Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020 la SRR Palermo Provincia Est scpa è stata individuata come Ente Territorialmente Competente (ETC) per la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario prevista dalla Delibera ARERA 443/2019 e s.m.i.;
- che è pervenuta istanza del Comune di ALIA per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, redatto secondo le modalità previste dal MTR-2 Allegato A Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i., con la relativa trasmissione dei seguenti documenti:
 - 1) PEF *grezzo* di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR;
 - 2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR-2) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti al servizio espletato

- 3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2;
- 4) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 4 del MTR-2;
- 5) Dichiarazioni del Responsabile Ufficio Finanziario e Responsabile Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anni 2022-2025;

- che l'importo del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del Comune/Gestore prima delle detrazioni di cui al comma 1.4 delle Determina n.2/rif/2021 è il seguente:

Comune Alia	Importo Totale PEF	Importo parte fissa	Importo parte variabile
Anno 2022	569.701	100.654	469.047
Anno 2023	586.798	120.569	466.229
Anno 2024	580.741	120.627	460.114
Anno 2025	565.727	115.023	450.704

- che l'attuale frammentazione dei servizi ricadenti nella perimetrazione ARERA presente nella realtà siciliana determina, in base all'art.7 della Delibera ARERA 363/2021, che i Comuni sono i gestori che hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF grezzo, pertanto il Comune ha richiesto ai vari gestori dei singoli servizi e prestatori d'opera i dati economici necessari alla compilazione del PEF modello Appendice 1 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. ed ha verificato che i dati economici sono stati desunti da fonti contabili obbligatorie e responsabilmente ricondotti e attestati in modo coerente, obiettivo e provato ai servizi ricevuti dalla committenza pubblica.
- che durante l'attività istruttoria, svolta dai funzionari della SRR, sono state svolte di concerto con il Comune/Gestore le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. e sono stati determinati e verificati i parametri/coefficienti di definizione per il completamento del PEF, in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio.

Tutto ciò premesso:


IL CDA DELIBERA:

- di validare, ai sensi dell'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i., il Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 del Comune di ALIA, i cui dati, risultano completi, coerenti e congrui per la predisposizione finale e consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente;
- di trasmettere il Piano Economico Finanziario validato al Comune per l'approvazione in Consiglio Comunale;
- di impegnare il Comune a provvedere ad ogni altro successivo adempimento di propria competenza al fine di rendere efficace il provvedimento di che trattasi;
- di impegnare il Comune a ritrasmettere alla SRR il Piano approvato in sede locale al fine di consentire alla stessa il rispetto della tempistica per la trasmissione finale all'ARERA, come previsto dall'art.7 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i..

Termini Imerese *20/05/2022*

Il Presidente

Avv. Daniela Fiandaca



Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2023**

Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Costi Fissi e Variabili

	Parte Fissa	Parte Variabile	Totali
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche	24.683,00		24.683,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	15,00		15,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	48.845,00		48.845,00
CCD – Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC – Altri costi operativi di gestione	11.040,00		11.040,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	30.570,00		30.570,00
COI – Costi operativi incentivanti	0,00		0,00
(1+Ya)RCTF,a/r	0,00		0,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	8.027,00		8.027,00
Conguaglio tra costi risultanti dai Pef	-2.611,00		-2.611,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		114.883,00	114.883,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		72.366,00	72.366,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		154.633,00	154.633,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		76.941,00	76.941,00
COI – Costi operativi incentivanti		2.000,00	2.000,00
b(ARa)		0,00	0,00
b(1+@a)ARCONAI,a		0,00	0,00
(1+Ya)RCTV,a/r		-9.093,00	-9.093,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte		42.203,00	42.203,00
Conguaglio tra costi risultanti dai Pef		12.296,00	12.296,00
Totali	120.569,00	466.229,00	586.798,00
	20,55 %	79,45 %	100,00 %

% Copertura anno 2023			100,00 %
PREVISIONE ENTRATA			586.798,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			145.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	150.361,80	581.436,20	731.798,00
UTENZE DOMESTICHE	120.289,44	440.146,62	560.436,06
% su totale di colonna	80,00 %	75,70 %	76,58 %
% su totale utenze domestiche	21,46 %	78,54 %	100,00 %
UTENZE NON DOMESTICHE	30.072,36	141.289,58	171.361,94
% su totale di colonna	20,00 %	24,30 %	23,42 %
% su totale utenze non domestiche	17,55 %	82,45 %	100,00 %

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2022	Kg	%
TOTALE R.S.U.	1.030.660,00	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	0,00	0,00 %
A CARICO UTENZE	1.030.660,00	
UTENZE NON DOMESTICHE	250.451,68	24,30
UTENZE DOMESTICHE	780.208,32	75,70
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,00 %

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**
Anno gestione: **2023**
Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Utenze Domestiche

Famiglie	N° nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni
Famiglie di1 componente	651	69.135,50
Famiglie di2 componenti	898	91.342,00
Famiglie di3 componenti	290	29.723,00
Famiglie di4 componenti	229	24.191,00
Famiglie di5 componenti	47	4.646,50
Famiglie di6 o più componenti	14	1.133,00
Totali	2.129,00	220.171,00

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**
Anno gestione: **2023**
Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Utenze Non Domestiche

Cat.	Descrizione	Numero Oggetti	Superficie Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	573,00
2	Campeggi, distributori carburanti	1	15,00
4	Esposizioni, autosaloni	517	23.157,00
5	Alberghi con ristorante	1	1,00
6	Alberghi senza ristorante	5	1.000,00
7	Case di cura e riposo	1	307,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	38	2.026,00
9	Banche ed istituti di credito	1	200,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	23	1.358,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	309,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	13	1.486,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	693,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	1,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	11	3.103,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5	480,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4	273,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16	1.218,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	20,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8	265,00
21	Discoteche, night club	1	109,00
	Totali	667	36.594,00

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**
Anno gestione: **2023**
Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Coefficienti Utenze Domestiche

Fascia	Nucleo Familiare	Ka	Kb (min-medio-max)			Kb (ad-hoc)
A	Famiglie di 1 componente	0,75	0,60	0,80	1,00	
B	Famiglie di 2 componenti	0,88	1,40	1,60	1,80	
C	Famiglie di 3 componenti	1,00	1,80	2,00	2,30	2,05
D	Famiglie di 4 componenti	1,08	2,20	2,60	3,00	
E	Famiglie di 5 componenti	1,11	2,90	3,20	3,60	3,25
F	Famiglie di 6 o più componenti	1,10	3,40	3,70	4,10	3,75

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2023**

Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Coefficienti Utenze Non Domestiche

Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)			Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)			Kd (ad-hoc)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,40	0,52		2,54	3,54	4,55	
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,59	0,74		3,83	5,16	6,50	
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,43	0,52		2,97	3,76	4,55	
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,28	1,55		8,91	11,28	13,64	
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,92	0,99		7,51	8,10	8,70	
7	Case di cura e riposo	0,89	1,04	1,20		7,80	9,17	10,54	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	0,98	1,05		7,89	8,57	9,26	
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,54	0,63		3,90	4,70	5,51	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,05	1,16		8,24	9,23	10,21	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,27	1,52		8,98	11,16	13,34	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	0,92	1,06		6,85	8,09	9,34	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,18	1,45		7,98	10,36	12,75	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,64	0,86		3,62	5,58	7,53	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,81	0,95		5,91	7,12	8,34	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	6,86	8,18		48,74	60,36	71,99	
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	5,35	6,32		38,50	47,06	55,61	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	1,68	2,80		5,00	14,84	24,68	

Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)			Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)			Kd (ad-hoc)
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	2,58	3,02		18,80	22,68	26,55	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	5,61	10,88		3,00	49,38	95,75	
21	Discoteche, night club	1,02	1,38	1,75		8,95	12,19	15,43	

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**
Anno gestione: **2023**
Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Calcolo tariffe utenze domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni
	n	m2	%	m2
Famiglie di 1 componente	651	69.135,50	30,58 %	106,20
Famiglie di 2 componenti	898	91.342,00	42,18 %	101,72
Famiglie di 3 componenti	290	29.723,00	13,62 %	102,49
Famiglie di 4 componenti	229	24.191,00	10,76 %	105,64
Famiglie di 5 componenti	47	4.646,50	2,21 %	98,86
Famiglie di 6 o più componenti	14	1.133,00	0,66 %	80,93
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,00 %	0,00
Totali	2.129	220.171,00	100%	103,42

Quota fissa

Famiglie	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/m2	Gettito QF	Quota Fissa
			Quf	Euro	Euro/m2
	Ka	S.tot*Ka	Ctuf / Somm S(n) * Ka(n)	Quf*S*Ka	Quf*Ka
Famiglie di 1 componente	0,75	51.851,62	0,62	32.070,23	0,46
Famiglie di 2 componenti	0,88	80.380,96	0,62	49.715,62	0,54
Famiglie di 3 componenti	1,00	29.723,00	0,62	18.383,68	0,62
Famiglie di 4 componenti	1,08	26.126,28	0,62	16.159,10	0,67
Famiglie di 5 componenti	1,11	5.157,61	0,62	3.189,98	0,69
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	1.246,30	0,62	770,84	0,68
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
Totali		194.485,78		120.289,45	

Quota variabile

Famiglie	Coeff.		Quota unitaria parte variabile	Gettito QV	Quota Variabile
			Quv	Euro	Euro/Utenza
	Kb	Kb*Nuc	Qtot / Somm N(n) * Kb(n)	Quv*Kb*Nuc	Quv*Kb
Famiglie di 1 componente	0,80	520,80	131,28	68.370,25	105,02
Famiglie di 2 componenti	1,60	1.436,80	131,28	188.622,08	210,05
Famiglie di 3 componenti	2,05	594,50	131,28	78.045,53	269,12
Famiglie di 4 componenti	2,60	595,40	131,28	78.163,69	341,33
Famiglie di 5 componenti	3,25	152,75	131,28	20.052,91	426,66
Famiglie di 6 o più componenti	3,75	52,50	131,28	6.892,16	492,30
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00	131,28	0,00	0,00
Totali		3.352,75	131,28	440.146,62	

Riepilogo gettito

Famiglie	Tariffa media	Totale Gettito	Percentuale Gettito
	Euro/Utenza	Euro	%
		QF+QV	
Famiglie di 1 componente	154,29	100.440,48	17,92 %
Famiglie di 2 componenti	265,41	238.337,70	42,53 %
Famiglie di 3 componenti	332,51	96.429,21	17,21 %
Famiglie di 4 componenti	411,89	94.322,79	16,83 %
Famiglie di 5 componenti	494,53	23.242,90	4,15 %
Famiglie di 6 o più componenti	547,36	7.663,00	1,37 %
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00	- %
Totali		560.436,07	100,00 %

Ente: **ALIA** Collocazione geografica: **Sud** Fascia abitanti: **fino a 5000**
Anno gestione: **2023**
Piano tariffario: **PEF 2023**

Piano Consolidato

Calcolo tariffe utenze non domestiche

Riepilogo Utenze

N.	Attività	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali
		n	m2	%	m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	573,00	1,57 %	114,60
2	Campeggi, distributori carburanti	1	15,00	0,04 %	15,00
4	Esposizioni, autosaloni	517	23.157,00	63,28 %	44,79
5	Alberghi con ristorante	1	1,00	0,00 %	1,00
6	Alberghi senza ristorante	5	1.000,00	2,73 %	200,00
7	Case di cura e riposo	1	307,00	0,84 %	307,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	38	2.026,00	5,54 %	53,32
9	Banche ed istituti di credito	1	200,00	0,55 %	200,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	23	1.358,00	3,71 %	59,04
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	309,00	0,84 %	44,14
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	13	1.486,00	4,06 %	114,31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	693,00	1,89 %	86,62
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	1,00	0,00 %	1,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	11	3.103,00	8,48 %	282,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5	480,00	1,31 %	96,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4	273,00	0,75 %	68,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16	1.218,00	3,33 %	76,12
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	20,00	0,05 %	20,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8	265,00	0,72 %	33,12
21	Discoteche, night club	1	109,00	0,30 %	109,00
Totale		667,00	36.594,00	100,00 %	54,86

Quota fissa

N.	Attività	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/m2	Gettito QF	Quota Fissa
				Quf	Euro	Euro/m2
		Kc	S.tot*Kc	Ctuf / Somm	Quf*S*Kc	Quf*Kc

				S(n) * Kc(n)		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	229,20	1,0539	241,55	0,4215
2	Campeggi, distributori carburanti	0,59	8,85	1,0539	9,33	0,6218
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	9.957,51	1,0539	10.493,94	0,4532
5	Alberghi con ristorante	1,28	1,28	1,0539	1,35	1,3490
6	Alberghi senza ristorante	0,92	920,00	1,0539	969,56	0,9696
7	Case di cura e riposo	1,04	319,28	1,0539	336,48	1,0960
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	1.985,48	1,0539	2.092,44	1,0328
9	Banche ed istituti di credito	0,54	108,00	1,0539	113,82	0,5691
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,05	1.425,90	1,0539	1.502,72	1,1066
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	392,43	1,0539	413,57	1,3384
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,92	1.367,12	1,0539	1.440,77	0,9696
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	817,74	1,0539	861,79	1,2436
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	0,64	1,0539	0,67	0,6745
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	2.513,43	1,0539	2.648,83	0,8536
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,86	3.292,80	1,0539	3.470,19	7,2296
17	Bar, caffè, pasticceria	5,35	1.460,55	1,0539	1.539,23	5,6382
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,68	2.046,24	1,0539	2.156,48	1,7705
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	51,60	1,0539	54,38	2,7190
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,61	1.486,65	1,0539	1.566,74	5,9122
21	Discoteche, night club	1,38	150,42	1,0539	158,52	1,4543
	Totale		28.535,12		30.072,36	

Quota variabile

N.	Attività	Coeff.		Quota unitaria PV Euro/m2	Gettito QV	Quota Variabile
				Quv	Euro	Euro/m2
		Kd	S.tot*Kd	Qtot / Somm S(n) * Kd(n)	Quv*S*Kd	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,54	2.028,42	0,5641	1.144,31	1,9971
2	Campeggi, distributori carburanti	5,16	77,40	0,5641	43,66	2,9110
4	Esposizioni, autosaloni	3,76	87.070,32	0,5641	49.119,76	2,1212
5	Alberghi con ristorante	11,28	11,28	0,5641	6,36	6,3635
6	Alberghi senza ristorante	8,10	8.100,00	0,5641	4.569,53	4,5695
7	Case di cura e riposo	9,17	2.815,19	0,5641	1.588,16	5,1732
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,57	17.362,82	0,5641	9.795,04	4,8347
9	Banche ed istituti di credito	4,70	940,00	0,5641	530,29	2,6515
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,23	12.534,34	0,5641	7.071,11	5,2070
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,16	3.448,44	0,5641	1.945,40	6,2958
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,09	12.021,74	0,5641	6.781,93	4,5639
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,36	7.179,48	0,5641	4.050,22	5,8445
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,58	5,58	0,5641	3,15	3,1479
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,12	22.093,36	0,5641	12.463,73	4,0167
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	60,36	28.972,80	0,5641	16.344,69	34,0514
17	Bar, caffè, pasticceria	47,06	12.847,38	0,5641	7.247,71	26,5484
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,84	18.075,12	0,5641	10.196,88	8,3718
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	22,68	453,60	0,5641	255,89	12,7947
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,38	13.085,70	0,5641	7.382,15	27,8572
21	Discoteche, night club	12,19	1.328,71	0,5641	749,58	6,8769
	Totale		250.451,68		141.289,56	

Riepilogo gettito

N.	Attività	Tariffa totale	Totale Gettito	Percentuale Gettito
		Euro/Utenza	Euro	%
			QF+QV	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,4186	1.385,86	0,81 %
2	Campeggi, distributori carburanti	3,5327	52,99	0,03 %
4	Esposizioni, autosaloni	2,5743	59.613,70	34,79 %
5	Alberghi con ristorante	7,7124	7,71	0,00 %
6	Alberghi senza ristorante	5,5391	5.539,09	3,23 %
7	Case di cura e riposo	6,2692	1.924,64	1,12 %
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5,8675	11.887,49	6,94 %
9	Banche ed istituti di credito	3,2205	644,11	0,38 %
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,3136	8.573,83	5,00 %
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,6342	2.358,97	1,38 %
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,5334	8.222,70	4,80 %
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,0880	4.912,02	2,87 %
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,8224	3,82	0,00 %
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,8703	15.112,56	8,82 %
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	41,2810	19.814,88	11,56 %
17	Bar, caffè, pasticceria	32,1866	8.786,94	5,13 %
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10,1423	12.353,36	7,21 %
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,5137	310,27	0,18 %
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	33,7694	8.948,89	5,22 %
21	Discoteche, night club	8,3312	908,10	0,53 %
	Totale		171.361,92	100,00 %

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione			Importo fisso	Importo variabile	Data fine
			Da NCF	A NCF	Da mq			
0		01-01-2023	LOCALI ADIBITI A UTENZA DOMESTICA			0,0000	0,0000	Attiva
	Scaglioni		1	1		0,4339	105,0234	
			2	2		0,5043	210,0469	
			3	3		0,5735	269,1225	
			4	4		0,6230	341,3261	
			5	5		0,6365	426,6577	
			6	99		0,6304	492,2973	
0	1/1	01-01-2023	LOCALI ADIBITI A UT. DOMESTICA N.F.1			0,0000	0,0000	Attiva
	Scaglioni		1	99		0,4339	105,0234	
1		01-01-2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI			0,4175	1,9780	Attiva
1	1/1	01-01-2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI			0,4215	1,9971	Attiva
2		01-01-2023	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI			0,0000	2,9110	Attiva
3	3/3	01-01-2023	STABILIMENTI BALNEARI			2,0298	0,4101	Attiva
4	4/4	01-01-2023	GARAGE,ESPOSIZIONI,AUTOSALONI			0,4532	2,1212	Attiva
5	5/5	01-01-2023	ALBERGHI CON RISTORANTE			1,3490	6,3635	Attiva
6	6/6	01-01-2023	ALBERGHI SENZA RISTORANTE			0,0000	4,5695	Attiva
7	7/7	01-01-2023	CASE DI CURA E RIPOSO			1,0960	5,1732	Attiva
8	8/8	01-01-2023	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI			1,0328	4,8347	Attiva
9	9/9	01-01-2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO			0,5691	2,6515	Attiva
10	10/10	01-01-2023	NEGOZI,ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ECC.			1,1066	5,2070	Attiva
11	11/11	01-01-2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, ECC.			1,3384	6,2958	Attiva
12	12/12	01-01-2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE			0,9696	4,5639	Attiva
13	13/13	01-01-2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ECC.			1,2436	5,8445	Attiva
14	14/14	01-01-2023	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI			0,6745	3,1479	Attiva
15	15/15	01-01-2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI			0,8536	4,0167	Attiva

Categoria	Sub Scaglioni	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Data fine
			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq			
16	16/16	01-01-2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE				7,2296	34,0514	Attiva
17	17/17	01-01-2023	BAR, CAFFE', PASTICCERIA				5,6382	26,5484	Attiva
18	18/18	01-01-2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, ECC.				1,7705	8,3718	Attiva
19	19/19	01-01-2023	PLULICENZE ALIMENTARI E/O MISTE				2,7190	12,7947	Attiva
20	20/20	01-01-2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE				5,9122	27,8572	Attiva
21	21/21	01-01-2023	DISCOTECHE, NIGHT - CLUB				1,4543	6,8769	Attiva
23	23/23	01-01-2023	IMMOBILE STRUMENTALE ATTIVITA' AGRICOLA				0,8536	4,0167	Attiva

COMUNE DI ALIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 40 del 08/04/2023

OGGETTO: Adeguamento al PEF 2022-2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 - Approvazione Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2023.

PREMESSA

Il Revisore unico dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, nominato con deliberazione C.C. n. 50 del 25/11/2022;

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 04/04/2023 avente ad oggetto: *“Adeguamento al PEF 2022-2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 - Approvazione tariffe TARI anno 2023”*;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2022 con cui viene approvato il Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, con relativa relazione accompagnatoria e nota di validazione dell'ETC - SRR Provincia Est S.C.P.A, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con la deliberazione n. 2/2021 del 04/11/2021, sulla quale il precedente Organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 49 del 25/05/2022;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle*

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli Enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente (EGATO - Consiglio d'Ambito - Comune o altro soggetto) si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo

Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani;

RILEVATO

- che la ripartizione dei costi gestione del servizio rifiuti del PEF anni 2022-2025, allegato alla proposta C.C. in esame, così come validato dall'Ente di governo denominato "SRR Palermo Provincia EST" con proprio provvedimento di validazione, è la seguente:

Comune Alia	Importo Totale PEF	Importo parte fissa	Importo parte variabile
Anno 2022	569.701	100.654	469.047
Anno 2023	586.798	120.569	466.229
Anno 2024	580.741	120.627	460.114
Anno 2025	565.727	115.023	450.704

- che con la presene proposta di delibera consiliare si intende approvare - per adeguamento al PEF 2022-2025, validato dall'ETC ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 30/05/2022 - il prospetto dei costi e delle tariffe TARI anno 2023, quali risultanti dagli allegati alla medesima proposta;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che le tariffe approvate con la deliberazione di cui alla presente proposta hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

Verificato che il PEF TARI approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2022 e quanto contenuto nella proposta di deliberazione in esame e nei relativi allegati consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;

- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate;

Verificata la congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni;

CONCLUSIONE

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare di cui in oggetto e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.

Il Revisore unico dei conti
Dott. Giuseppe Edoardo Toto